

PS10666B - ATAC-SOPPRESSIONE CORSE FERROVIARIE-RIDETERMINAZIONE SANZIONE ATAC

Provvedimento n. 28507

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il proprio provvedimento n. 26710 del 25 luglio 2017, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso *PS/10666B - ATAC - Soppressione corse ferroviarie*, con il quale è stato deliberato che la società ATAC S.p.A. (di seguito, anche ATAC o la Società), ha posto in essere una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, consistente: **i)** nella prospettazione – attraverso l'Orario diffuso presso le stazioni e nel sito *Internet www.atac.roma.it* – di un'offerta di servizi di trasporto frequente e cospicua, a fronte della sistematica e persistente soppressione delle corse programmate del servizio pubblico di trasporto ferroviario, offerto in regime di esclusiva, lungo le direttrici *Roma - Lido di Ostia, Roma – Giardinetti - Pantano e Roma – Civita Castellana Viterbo (cd. ferrovie ex-concesse)*; **ii)** nella mancata - o non adeguata - informazione all'utenza circa l'impossibilità di effettuare determinate corse, pur essendo il professionista a conoscenza delle ragioni sistematiche che avrebbero potuto causare la soppressione di alcune di esse e la rimodulazione degli orari di quelle contigue;

VISTO che, con il suddetto provvedimento, in relazione alle menzionate condotte è stata irrogata nei confronti di ATAC S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.600.000 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sezione Prima, n. 01081/2018, pubblicata in data 30 gennaio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso presentato avverso il menzionato provvedimento dalla società ATAC;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione Sesta, n. 3575/2020, pubblicata in data 25 giugno 2020, con la quale è stato accolto parzialmente l'appello di ATAC avverso la citata sentenza del TAR del Lazio e, per l'effetto, è stato parzialmente accolto – negli stessi limiti – il ricorso di primo grado, "*con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio con esso impugnato nella parte in cui omette di motivare sulla gravità della condotta addebitata all'appellante*";

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato che, "*limitatamente al denunciato difetto di motivazione*", ha disposto l'annullamento del summenzionato provvedimento dell'Autorità "*nella parte in cui omette di motivare sulla gravità della condotta addebitata*" ad ATAC, evidenziando che "*l'Autorità non ha sufficientemente evidenziato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere l'illecito addebitato connotato da profili di "gravità", avendo ancorato le proprie conclusioni unicamente alla dimensione economica della società e al numero di passeggeri trasportati, dati questi di per se soli insufficienti a fondare l'avversato giudizio di gravità, in assenza di ulteriori elementi valutativi in ordine al concreto atteggiarsi della condotta*";

VISTO, altresì, che dalla pronuncia del Consiglio di Stato deriva "*l'onere dell'Autorità di motivare, in sede di riesame, in ordine alla gravità della condotta addebitata all'Atac*" e, in particolare, di "*ripronunciarsi motivatamente sulla gravità della condotta, con conseguente possibilità di una rimodulazione della sanzione stessa*";

CONSIDERATO che il riesame della gravità della condotta addebitata ad ATAC S.p.A. e l'eventuale rimodulazione della sanzione da comminare alla medesima società per la violazione accertata con provvedimento n. 26710 del 25 luglio 2017, deve avvenire in contraddittorio con la Parte;

RITENUTA, pertanto, in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, la necessità di disporre l'avvio di un'istruttoria al fine di procedere alla motivata valutazione della gravità della condotta addebitata ad ATAC S.p.A. e all'eventuale rideterminazione della sanzione da irrogare alla medesima società;

DELIBERA

a) l'avvio del procedimento nei confronti della società ATAC S.p.A.;

b) che la Parte può presentare memorie scritte e documenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Sergio Merlino;

d) che l'ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione A della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/858211). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;

e) che il procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di protocollo della comunicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli